IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.02.2018.

Con ricorso depositato in data 24.07.2017, Macaluso Marisa, dipendente della Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Petralia Sottana, con le mansioni di "responsabile di filiale – operatore unico", impugnava il licenziamento per giusta causa intimatole con nota prot. n. 35/2016 del 30.12.2016 perché nullo e/o illegittimo per l'insussistenza delle violazioni contestate e, comunque, per l'assenza di proporzionalità tra le condotte addebitatele e la sanzione espulsiva irrogata.

Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impugnato e, per l'effetto, condannare la resistente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La banca datrice si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che, con lettera del 21.11.2016, alla Macaluso è stato contestato che: "*con nota del 31.10.2016, pervenuta in banca in data 2.11.2016, la segreteria provinciale della UIL C.A. di Palermo ci comunicava la Sua elezione a Segretaria Responsabile con diritto a permessi, allegando il verbale di assemblea del 28.10.2016 relativo alla costituzione della RSA della UIL C.A. presso questa Banca. Da un esame dell'allegato verbale, risulterebbe che l'assemblea dei lavoratori di questa Banca, aderenti alla UIL C.A., si sia tenuta alle ore 19.00 del 28.10 u.s. e che i lavoratori oltre a Lei presenti, sig.ri Fina Natalino, Cipriano Massimiliano e Orlando Lucia Franca La abbiano nominata RSA. Da accertamenti fatti, è, invece, risultato che nessuna assemblea sindacale si è tenuta in quella data. Da tanto consegue che il verbale di assemblea di cui sopra, che reca per ben due volte la Sua firma, è palesemente falso, in quanto attesta come avvenuta un'assemblea mai tenuta, a seguito della quale Ella sarebbe diventata RSA, con le conseguenze e i benefici a Lei spettanti in ragione della nomina ad RSA. Pertanto, i fatti addebitati alla S.V. (aver firmato un verbale di assemblea inesistente e aver, quindi, attestato la propria nomina ad RSA) costituiscono gravissime violazioni degli obblighi fondamentali di cui agli artt. 2104 c.c. e 38 del Ccnl"* (cfr. doc. n. 2 fascicolo resistente).

Firmato Da: GAGLIANO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c27d7a3dd51f0d4044d90aaab029664

I fatti oggetto della contestazione hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta nel separato giudizio ex art. 28 St. Lav. promosso innanzi questo Tribunale dalla UILCA (conclusosi, vale la pena di evidenziarlo, con il rigetto del ricorso sia nella fase sommaria che in quella di opposizione).

Dalle prove testimoniali espletate è, infatti, emerso che i dipendenti Cipriano e Fina, che sottoscrissero il verbale di costituzione della RSA, non espressero una volontà consapevole, essendo convinti, il primo, di firmare un modulo di adesione al sindacato ed, il secondo, un modulo necessario per la partecipazione ad un incontro a Palermo con altre sigle sindacali (cfr. verbale di udienza del 09.01.2017).

Sul punto, invero, il Fina ha dichiarato che: "*Il giorno 28.10.2017, mentre mi trovavo in banca allo sportello, durante l'orario di lavoro, si è presentato il signor Vaccarella chiedendomi di sottoscrivere un modulo per l'iscrizione al sindacato UILCA. In realtà poi ho sottoscritto due moduli in uno dei quali, su esplicita richiesta del Vaccarella, ho anche indicato il codice fiscale. Non avevo idea che stessi sottoscrivendo una delega per la nomina di RSA (sigla di cui non conoscevo il significato fino a poco prima della vicenda in corso). Non mi sono soffermato a legger il contenuto dei moduli che ho sottoscritto nella convinzione di potermi fidare del Vaccarella, quale esponente di un sindacato volto a tutelar i diritti dei lavoratori. Ribadisco che non ho partecipato ad alcuna assemblea e che non ho mai espresso la volontà di nominare la Macaluso quale dirigente sindacale*" .

Parimenti il Cipriano ha riferito che: "*Il giorno 28.10.2017, mentre mi trovavo in banca allo sportello, durante l'orario di lavoro, nel pomeriggio, intorno alle 16,00 (la filiale dell'agenzia era chiusa al pubblico) si è presentato il signor Vaccarella chiedendomi di sottoscrivere una delega che gli consentisse di rappresentare gli iscritti al sindacato nell'ambito di una riunione che doveva svolgersi a Palermo fra le diverse sigle sindacali. Io non ho chiesto nulla in merito alla predetta riunione perché convinto che si trattasse di una questione inerente unicamente i rappresentanti sindacali (...). Mi sono fidato ciecamente del Vaccarella il quale mi ha fatto sottoscrivere il verbale con gran premura. Ribadisco che non ho partecipato ad alcuna assemblea e che non ho mai espresso la volontà di nominare la Macaluso quale dirigente sindacale*".

Le superiori dichiarazioni trovano, altresì, conferma nelle mail in atti del 2.11.2016, con cui i predetti lavoratori precisarono di non avere partecipato il giorno 28 ottobre 2016 ad alcuna riunione sindacale e, soprattutto, di non avere espresso la volontà di eleggere quale dirigente sindacale la Macaluso (cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo resistente).

Firmato Da: GAGLIANO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c27d7a3dd51f0d4044d90aaab029664

Peraltro, anche lo stesso Vaccarella, anch'egli sentito all'udienza del 09.01.2017, ha dichiarato che: "*per quanto riguarda la collega Orlando è stata la stessa Macaluso a farle sottoscrivere il modulo. Preciso che la collega era ricoverata in ospedale e che insieme alla Macaluso mi sono recato presso il presidio ospedaliero per farle sottoscrivere il modulo. Io sono rimasto giù ad attendere mentre la Macaluso è salita dalla Orlando. Successivamente è riscesa con il modulo sottoscritto che poi mi ha consegnato. Preciso che si trattava di due moduli; uno di iscrizione al sindacato e l'altro il verbale di nomina. Era la seconda volta che vedevo il Fina, lo avevo incontrato qualche mese prima durante la ricerca di iscritti al sindacato. Non avevo preso alcun accordo preventivo, era stata la Macaluso che mi aveva detto di recarmi quel giorno in agenzia perché ivi avrei trovato il Fina. Non mi ricordavo nemmeno in quale filiale lavorava*" (cfr. doc. n. 10 fascicolo resistente).

Orbene, dalle superiori dichiarazioni, risulta confermato l'assunto datoriale secondo cui la Macaluso, con la complicità del sindacalista Vaccarella, avrebbe attestato falsamente lo svolgimento di un'assemblea, in realtà mai tenutasi, all'esito della quale sarebbe stata nominata RSA, con l'intento precipuo di paralizzare il suo trasferimento - già deliberato dalla banca– alla filiale di Caltavuturo (essendo necessario, com'è noto, nell'ipotesi di trasferimento di un rappresentante sindacale aziendale, il preventivo nulla osta *ex* art. 22 St. Lav.).

Sul punto, la lavoratrice si è difesa sostenendo che la mera irregolarità formale del verbale di assemblea non costituirebbe di per sé circostanza idonea a giustificare il licenziamento; ha negato, inoltre, ogni suo coinvolgimento nella vicenda in esame, allegando di essersi limitata ad offrire la propria disponibilità per assumere l'incarico di RSA.

Orbene, se pur si può concordare sul fatto che la normativa in materia non contempla l'espletamento dell'assemblea quale presupposto di validità ed efficacia della nomina del rappresentante sindacale, tuttavia, l'espressa e ripetuta indicazione di una circostanza non vera – l'essersi tenuta un'assemblea – denota una palese mala fede nell'intera gestione della vicenda da parte di chi quel verbale ha redatto ed utilizzato, ossia Giuseppe Vaccarella, esponente del sindacato UILCA, certamente in accordo con l'odierna ricorrente che sottoscrisse per ben due volte il predetto verbale – circostanza che costituisce già di per sé prova documentale della sua partecipazione attiva alla redazione del falso - e che, come già evidenziato, si recò, unitamente al Vaccarella, al Nosocomio di Cefalù, dove era ricoverata la collega Orlando, allo scopo di farle sottoscrivere il verbale in questione (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2017).

Firmato Da: GAGLIANO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c27d7a3dd51f0d4044d90aaab029664

D'altronde la Macaluso era l'unico soggetto che avrebbe potuto trarre un concreto beneficio dalla nomina a RSA, sicché è logico ritenere, anche alla luce delle circostanze rassegnate, che la stessa fosse perfettamente consapevole della conclusione dell'intera operazione, dalla quale auspicava di trarre un ingiusto vantaggio.

In ordine poi all'assenza di proporzionalità tra la condotta addebitata e la sanzione irrogata, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "*nell''ipotesi di un dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario, rapporto che è più intenso nel settore bancario, deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di danno effettivo per il datore di lavoro, venendo minato non solo l'affidamento che quest'ultimo ripone nei confronti del proprio dipendente, ma anche quello, particolarmente delicato, che il pubblico ripone nella lealtà e nella correttezza dei dipendenti e funzionari bancari*" (Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 2010, n. 8641; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22798), con l'ulteriore conseguenza che, ai fini della proporzionalità tra fatto e recesso, "*viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza*" (Cass. civ., sez. lav., 16.5.2017, n. 12111).

Sulla scorta dei superiori principi, va quindi affermata la legittimità del licenziamento impugnato, avendo la ricorrente violato i doveri di lealtà e correttezza sulla stessa gravanti, avendo tenuto una condotta idonea a comportare gravi ed inaccettabili ripercussioni nell'ambiente lavorativo, sì da minare radicalmente la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente (v., fra le tante, Cass. n. 5280/2013; n. 8351/2011).

Da qui il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Firmato Da: GAGLIANO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c27d7a3dd51f0d4044d90aaab029664

Termini Imerese 16.02.2018

Si comunichi.

IL GIUDICE

Chiara Gagliano

Firmato Da: GAGLIANO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c27d7a3dd51f0d4044d90aaab029664